

Angelina Cirillo

**Il Medioevo di Francesco M. de Robertis
Profili della ricerca storico-giuridica nel '900**

*The Francesco M. de Robertis' Middle Ages.
Profiles of historico-juridical research of the XX century.*

ABSTRACT: In this work it is recalled that F. M. de Robertis, a scholar of Roman law at the University of Bari for most of the 20th century, also left extensive research on Emperor svevo-Norman Frederick II: however, this is almost entirely the work ignored by scholars of the Middle Ages. The author highlights the need to learn more about this research, also due to the fact that some of the lines of inquiry indicated by de Robertis seem to be present in the numerous publications that still deal with the *rex Siciliae*.

KEYWORDS: F. M. de Robertis – Frederick II – Research Methodology

SOMMARIO: 1. L'interesse culturale per Federico II di Svevia. – 2. Un romanista 'prestatò' al Medioevo. – 3. Indicazioni metodologiche che oggi 'tornano'. – 4. Una linea storiografica ampia e sfaccettata. – 5. «Zone di ombra» federiciane da lumeggiare.

1. *L'interesse culturale per Federico II di Svevia*

È sotto gli occhi di tutti come la figura e l'opera dell'imperatore Federico II di Svevia, il *puer Apuliae* cresciuto in Italia ed educato alla corte di Palermo in un ferace ambiente multietnico e plurilinguistico¹, in un vero e proprio *melting pot* multiculturale², ancora oggi dominano lo scenario storiografico (per non parlare di quello meramente letterario) sollecitando la curiosità degli storici-politici, degli storici-giuristi e, ancor più di frequente, del cosiddetto uomo della strada. Il tenace attaccamento culturale alla monarchia normanno-sveva e in particolare al personaggio-Federico attesta un interesse scientifico, e oggi per così dire anche un apprezzamento 'popolare', che il tempo sembra non aver scalfito. Sono trascorsi oltre otto secoli dalla nascita del celebre monarca – era il 26 dicembre 1194 –, eppure la memoria documentaria di tutta la sua vicenda terrena è ancora oggetto di vivace *querelle* fra gli studiosi di storia³ come fra i tanti (troppi?) divulgatori di essa⁴.

¹ Cfr. i documenti del gennaio 1199, dicembre 1217, luglio 1246, giugno 1249: E. Winkelmann, *Acta imperii inedita. Seculi XIII [XIV]*, Innsbruck 1880-85, rispettivamente I (p. 73, p. 122, p. 570) e II (p. 58); v. A. De Stefano, *Fridericus, Puer Apuliae*, in "Archivio Storico Pugliese", IV (1951), pp. 23 ss.

² Si v. F. Renda, *Federico II e la Sicilia*, Soveria Mannelli 2012; *adde*, interessanti, i contributi in "Tabulae del Centro studi federiciani", XXIII (2011), nonché la nt. che segue.

³ Sulla figura e l'opera dell'imperatore svevo esiste una letteratura schiacciante (v. ora l'utile *Enciclopedia fridericana*, cur. O. Zecchino, Roma 2005-06); selezionando in maniera com'è ovvio opinabile, v. anzitutto J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, Parisiis 1852-61; poi (a parte E. Winkelmann, *Jahrbücher der deutschen Geschichte. Kaiser Friedrich II.*, II, Leipzig 1897), tra i meno risalenti, A. Dempf, *Sacrum Imperium: Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalter und der politische Renaissance*, III ed., Berlin 1972; *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, cur. W. Stürner, Hannover 1996; W. Stürner, *Federico II. Il potere regio in Sicilia e in Germania, 1194-1220*, tr. di V. Punzi, Roma 1998; Id., *Federico II e l'apogeo dell'impero*, cur. A. A. Verardi, Roma 2009; M. Fumagalli Beonio Brocchieri, *Federico II*, Roma-Bari 2006; H. Houben, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna 2013; D. Abulafia, *Federico II imperatore medievale*, tr. G. Mainardi, Torino 2015; E. H. Kantorowicz, *Federico II imperatore*, tr. Gianni Pilone Colombo, Milano 2017 (Elefanti-Storia Garzanti); F. Maurici-F. Raffaele-C. Ruta-T. Sardella, *Federico II e il suo tempo. Il Regnum e l'impero, il papato, le etnie, le culture*, II ed., Ragusa 2017; G. Vallone, *Interpretare il Liber Augustalis*, in "Historia et ius", XIII (2018), pp. 1 ss.; O. Zecchino, *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, Roma 2018; F. Delle Donne, *La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II di Svevia*, Roma 2019.

⁴ V. per es., recensori, O. Rader, *Friedrich II.: der Sizilianer auf dem Kaiseryron. Eine Biographie*, München 2010; B. Li Viti, *Federico II. Il principe sultano*, Roma 2011; L. De Netto Vito, *Federico II di*

Non vi è chi non sappia come Federico II *imperator* (titolo con cui siglava i documenti ufficiali antepoendolo a quello di *rex Siciliae*⁵) sia stato senza alcun dubbio una personalità storica delle più complesse. Figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza d'Altavilla, in lui coesistevano l'alterigia propria della casata sveva e il temperamento intraprendente di quella normanna; proprio tali doti, frammiste a ulteriori qualità come il senso pratico, la scaltrezza, la sagacia, l'abilità diplomatica, consentiranno al piccolo principe, orfano dei genitori e a soli quattro anni incoronato re di Sicilia nel giorno di Pentecoste del 1198 (guidato tuttavia, nell'agone della vita, dal papa Innocenzo III, suo tutore fino al raggiungimento della maggiore età fissata dal diritto feudale a 14 anni), di essere incoronato re di Germania ad Aquisgrana (1215) e di ricevere a Roma la corona del Sacro Romano Impero dal pontefice Onorio III (1220)⁶. Si sa bene come la sua singolare personalità abbia determinato un giudizio non univoco da parte degli studiosi: basti solo soffermarsi sul mistero aleggiante sulla sua nascita⁷, da alcuni considerata un miracolo tanto da equipararla addirittura all'avvento del Messia, e da altri, viceversa, ritenuta una vera disgrazia (e così pure, naturalmente, la sua morte: evento liberatorio per alcuni e accadimento luttuoso per altri)⁸.

Egli è ricordato come l'ultimo principe medievale⁹ ma, al tempo stesso, anche come il primo sovrano in un certo senso moderno¹⁰: un monarca garante, sulla base del principio dell'*aequitas*, della pace e della giustizia per i sudditi del Regno¹¹ (un regno con un'organizzazione amministrativa in

Svevia. Rivoluzionario o conservatore?, Rimini 2013; M. Barboni-M. Bocci, *Federico II. Stupor mundi*, Milano 2019; M. Brando, *L'imperatore nel suo labirinto. Usi, abusi e riusi del mito di Federico II di Svevia*, Firenze 2019.

⁵ Esistono numerosi documenti che registrano la titolatura; per tutti v. Huillard- Bréholles, *Historia*, cit. IV, I, p. 1.

⁶ Vi sono diverse testimonianze delle doti del carattere dello Svevo (fonti in T. C. von Cleve, *The Emperor Frederik II of Hohenstaufen, Immutator Mundi*, Oxford 1972); per un campione di esse cfr. le lettere di papa Innocenzo III in *Regestorum sive epistolarum liber sextus*: PL. 215 (VIII-CXXIX), (IX-CLVII), (XI-IV); per l'astuta diplomazia cfr. *MGH. Const.* II, 116, 150; *MGH. Epp. Pont.* I, 384, 303, 21-22; Matth. Paris, *MGH. SS.* XXVIII, 124, 39 s.; Roger Wendover, *MGH. SS.* XXVIII, 66; v. A. Brackmann, *Kaiser Friedrich II in mythischer Schau*, in *Historische Zeitschrift* 1-2, 1859, p. 140, pp. 534 ss.; E. Winkelmann, *Jahrbucher der deutschen Geschichte. Philipp von Schwaben und Otto IV. Von Braunschweig* 2, Leipzig 1878, p. 393, nt. 1.

⁷ Cfr. la lettera di papa Innocenzo III inviata a Federico II il 3 luglio 1201: Huillard- Bréholles, *Historia*, cit. I, I, p. 80; T. de Pavia, *Gesta imperatorum et pontificum*, in *MGH. SS.* XXII, 490.

⁸ Cfr. Salimbene de Adam, *Cronica*, cur. G. Scalia, Bari 1966 (nuova ed. critica), pp. 58-59; si v. anche Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 5 ss., pp. 30 ss., pp. 681 ss.

⁹ Per es. v. Abulafia, *Federico II*, cit.

¹⁰ Da ultimo, sulla questione, Zecchino, *Gregorio contro Federico*, cit., pp. 196 ss.

¹¹ Cfr. *Prooemium del Liber Augustalis* in Huillard- Bréholles, *Historia*, cit., IV, I, p. 4: utque pacem populis eisdemque pacificatis iustitiam, que velut due sorores se ad invicem amplexantur; le costituzioni 1, XVII: *ibid.* IV, I, p. 89: sive sit Francus sive Romanus aut Longobardus qui agit seu

qualche modo non dissimile dalla moderna burocrazia¹²), oppure solo un despota, autoritario e accentratore.

Ci è stato insegnato come il ricordo di Federico sia quello di un principe il cui intento rimaneva quello di far emergere in maniera netta e chiara la propria idea di autorità, un governo autonomo e affrancato dall'intromissione papale. Una visione del potere sovrano, cioè, assolutamente indipendente, che rifiutava di riconoscere qualsiasi mediazione sacerdotale (non a caso a Gerusalemme, il 18 marzo 1229, benché scomunicato, egli si autoincoronò imperatore)¹³. Il *rex Siciliae* è rappresentato come il paladino della Cristianità¹⁴ ma, contestualmente, da altri viene accusato di propensioni filoislamiche¹⁵; così pure, egli è giustamente considerato un monarca colto, eclettico, finanche 'intellettuale', ma pure, al contempo, un uomo avvezzo a comportamenti lascivi e *contra bonos mores*¹⁶.

qui convenitur, justitiam sibi volumus ministrari; 2, XXXIII: *ibid.* IV, I, p. 106: quod jus inter omnes tam Francos quam Longobardos et in causis omnibus volumus esse commune.

¹² Sulla realtà 'burocratico-amministrativa' e sulla gestione della giustizia nel regno di Sicilia, sono emblematiche due costituzioni del *Liber Augustalis*: 1, XXXI (De observatione justitiae), 1, XXXII (De cultu justitiae) in Huillard-Breholles, *Historia* cit. IV, I, rispett. pp. 33-34; si v. anche per i rif. bibl. J. Burckhardt, *Die Kultur der Renaissance in Italien, in Gesammelte Werke*, III, Basel 1955, pp. 2 ss.; Id., *Über das Studium der Geschichte*, curr. P. Ganz-E. Ziegler, München 1982, pp. 299 e 508; B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", XLV (1998), pp. 363 ss.; Ead., *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale Civile di Palermo (sec.XIV)*, in "Quaderni Storici", XCVII (1998), pp. 143 ss.; Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 300; H. Jacoby, *La burocratización del mundo, Siglo XXI*, Città del Messico 1972, p. 29; adde M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in "Clio", XXIII (1987), pp. 373 ss. Sulle competenze dei funzionari cfr. le costituzioni del *Liber Augustalis* 1, XXXVII et LXI, LXV; 1, LIX; 1, LX; 1, LXII; 1, XLIV; 1, LXXIX; 1, LXXIII: Huillard-Breholles, *Historia*, cit. rispett. IV, I, p. 37 (De officio magistrorum camerariorum et bajulorum, De officio bajulorum); IV, I, p. 38 (De juramentis non remittendis a bajulis); IV, I, p. 40 (De officio magistri camerarii et camerarii); IV, I, p. 41 (De prestando sacramento [a] bajulis et camerariis); IV, I, p. 47 (De officio justitiarius); IV, I, p. 54 (De iudicibus et notariis et eorum numero); IV, I, p. 59 (De ordinandis iudicibus et quando, et de quibus rebus possit peti tricesima).

¹³ Cfr. *Prooemium*, in Huillard-Breholles, *Historia*, cit., IV, I, p. 4: Nos itaque quos ad imperii Romani fastigia et aliorum regnorum insignia sola divine potentie dextra preter spem hominum sublimavit; v. Stürner, *Federico II. Il potere*, cit., p. 1018; Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 5 ss., 681 ss. (p. 183 per l'incoronazione); C. G. Mor, *Federico II legislatore*, in "Archivio Storico Pugliese", IV (1951), pp. 31 ss.; A. N. de Robertis, *La politica liberalizzatrice di Federico II nei confronti degli Ebrei e i suoi precedenti storici nelle consuetudini locali delle diocesi brindisine ed oritane*, in "Archivio Storico Pugliese", XXVIII (1975), pp. 101 ss.; Maurici-Raffaele-Ruta-Sardella, *Federico II*, cit., p. 47.

¹⁴ Per la fede cristiana di Federico e le sue denunce contro la Curia romana esemplificative sono le lettere dello Svevo datate 1246 e 1249: Huillard-Breholles, *Historia*, cit., VI, I, p. 390; Winkelmann, *Acta*, cit., 2, p. 49; v. A. De Stefano, *Federico II e le correnti spirituali del suo tempo*, Roma 1992, pp. 43 ss. ove bibl.

¹⁵ V. *infra* ntt. 96 e 99.

¹⁶ V. *infra* nt. 71.

Di sicuro, si tratta del principe che, con la stesura di un *corpus* legislativo per il solo *Regnum Siciliae*, il *Liber Augustalis*, realizzò quello che Enrico Besta definì «il più grande monumento legislativo laico del medioevo»¹⁷: un testo finalizzato principalmente a conferire al Regno un assetto accentrato e stabile, con l'intento di comprimere il particolarismo cetuale a favore del primato centripeto statale¹⁸.

Com'è noto, la denominazione di *Liber Augustalis* per il codice di Federico¹⁹, che sappiamo non corrispondente a quella d'origine, è stata adottata per la prima volta da Bartolomeo Capasso²⁰. Il testo originale non ci è pervenuto e la prima edizione, curata da Sixtus Riessinger e Francesco Del Tuppo, è datata al 1475. Seguirono poi altre edizioni non critiche, come quella di Antonio Cervone (1773) e di Gaetano Carcani (1786) nonché, in tempi recenti, quella critica di Wolfgang Stürner (1996)²¹. Il *Liber*, com'è stato opportunamente notato, esibiva la peculiarità di aver rotto con la tradizione del diritto dell'Età di Mezzo, fatta di soli particolarismi, grazie alle «aperture liberalizzanti contro le chiusure della cultura giuridica medievale»²². Con la stesura del codice, il diritto, di cui Federico si professava creatore e garante, come ricorda un passo significativo d'una delle sue costituzioni («ut in ejusdem persona concurrentibus his duobus, juris origine scilicet et tutela, a justitia vigor, et a vigore justitia non abesset»²³), si rivelò non solo una fondamentale tecnica di organizzazione sociale, ma anche un formidabile strumento di legittimazione. La visione giuspolitica del principe era ispirata a quella che Ernst Kantorowicz ha definito “regalità giuricentrica”: con lo Svevo «un'ideologia strettamente giuricentrica comincia[va] a sovrapporsi» alla

¹⁷ E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimo sesto*, in *Storia del diritto italiano*, I, dir. P. Del Giudice, Milano 1925 (rist. anast. Firenze 1969), p. 731.

¹⁸ V. *Diritto e Potere nella Storia d'Europa*. IV Convegno Società italiana di storia del diritto. Atti in onore di Bruno Paradisi, I, Firenze 1982; O. Zecchino, *L'incunabolo del 1492*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, III, Roma 2005-08, pp. 15 ss.; Id., *L'origine del diritto in Federico II. Storia di un intrigo filologico*, in “Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei”, CCCCIX (2012), pp. 217 ss.

¹⁹ Si sa che non esiste denominazione univoca del codice federiciano (tra l'altro ora in rist. anast., Napoli 2001, a cura e con introd. di P. Piccolo e presentazione di S. Di Salvo); tra le varie definizioni: *Liber constitutionum Regni*, *Constitutionum opus Regni Siciliae*, *Constitutiones Augustales o Melfenses* o *Imperiales*, *Constitutiones Regni Siciliae* o *Regni Neapolitani*.

²⁰ Si v. B. Capasso, *Sulla storia esterna delle Costituzioni di Federico II*, in “Atti dell'Accademia Pontaniana”, IX (1871), pp. 378 ss., qui p. 394.

²¹ Cfr. *Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae*, cur. C. Carcani, Neapoli 1786; *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III*, cur. A. Cervone, Neapoli 1773; per le edizioni di Huillard-Bréholles e Wolfgang Stürner v. *supra* nt. 3.

²² Così F. M. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito e nella realtà. Notazioni critiche ricostruttive sulla figura e l'opera – spesso tutt'altro che esaltanti – del maggior dinasta dell'Occidente*, Bari 1998, p. 314; non inutile ora F. Tardioli, *Le costituzioni di Melfi di Federico II*, Melfi 2003 (pbk).

²³ Costituzione del *Liber Augustalis* 1, XXXI: Huillard-Breholles, *Historia*, cit., IV, I, p. 33 (*De observatione justitie*).

«*christomimesis* sacrale predominante nei secoli precedenti»²⁴.

Federico fu il monarca che emanò l'editto col quale, nel 1224, venne fondata l'Università a Napoli: uno *Studium* pubblico, come forse giustamente si rileva, al servizio del governo e non certo pensato per la sola scienza, come invece avvenuto nel caso della Scuola di Bologna²⁵. Egli fu il sovrano che costruì nel 'suo' regno, la Sicilia, imponenti castelli sul modello dei *castra* romani²⁶; fu anche il fine diplomatico attestato dalle fonti ma, nel contempo, fu pure un despota dai comportamenti talora crudeli e persino efferati²⁷. Fu il re le cui scelte di governo comportarono, almeno secondo il parere di alcuni, una disastrosa recessione economica²⁸, ma fu anche un principe, per molti altri, laico, illuminato, culturalmente davvero aperto (basti solo ricordare come le diverse culture del tempo – quella greca, l'ebraica, l'araba e la cristiana – fossero tutte presenti alla sua corte²⁹), mentre per altri ancora fu semplicemente un sovrano conservatore³⁰.

Tali rappresentazioni della figura dell'imperatore Federico e del suo operato, assai diffuse, ricorrenti e diametralmente contrastanti, sono la conseguenza dell'esistenza di fonti in palese reciproco disaccordo: materiali filoimperiali e documentazione antimperiale. Le fonti riflettono, come in un prisma, il rispettivo schieramento nella coeva aspra lotta in corso tra Impero e Santa sede. Una contesa notissima, e lungamente affrontata dalla storiografia, riguardante l'origine e il rapporto tra i relativi poteri, spirituale e temporale, con le connesse conseguenze politiche, istituzionali, economiche³¹. La

²⁴ E. H. Kantorowicz, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, tr. G. Rizzone, Torino 1989, pp. 76-165; v. ora M. Vagnoni, *Divus Fridericus? Alcune annotazioni sul carattere divino e messianico di Federico II di Svevia*, in "Medieval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali", VII (2013), pp. 140 ss., con bibl.

²⁵ Si v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 117-118.

²⁶ Si v. M. Gigante, *Poeti bizantini di Terra d'Otranto nel secolo XIII*, Galatina 1985; Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 108.

²⁷ Cfr. Salimbene de Adam, *Cronica*, cit., sub tit. *De superstitionibus Friderici, que fuerunt VII* p. 409, pp. 508-509.

²⁸ V. *infra* ntt. 68-69.

²⁹ Si v. A. De Stefano, *La cultura alla corte di Federico II*, II ed., Bologna 1950; ora Delle Donne, *La porta del sapere*, cit.

³⁰ Per quanto riguarda la figura del re laico o non, v. A. De Stefano, *Federico II e le correnti spirituali del suo tempo*, cit., pp. 3 ss.; Id., *L'idea imperiale di Federico II*, Parma 1978 (I ed. Roma 1937), pp. 223 ss.; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, II ed., Roma 1982, pp. 55 e 58; H. Houben, *Federico II*, cit., pp. 121 ss.; v. pure G. Pepe, *Lo Stato ghibellino di Federico II*, Bari 1938, p. 164.

³¹ Fra tanti v. A. De Stefano, *L'idea imperiale di Federico II*, cit., pp. 9 ss.; E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1962-64, p. 202; D. Quagliani, *Luminaria, Duo*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, II, Roma 2005-08, pp. 227 ss.; O. Zecchino, *Alle origini della statualità: le unzioni dei sovrani nelle sottili contese tra papato e poteri secolari*, in *Università degli Studi Link Campus University. I primi 20 anni: riflessioni sulla frontiera della conoscenza*, I, Roma 2018, pp. 289 ss.

predilezione (magari anche solo inconscia) per una tra le due tipologie di materiali comporta, quasi naturalmente, l'automatico misconoscimento della qualità dell'altra; in realtà, tuttavia, poiché si tratta di un insieme di dati in gran parte funzionalmente faziosi, essi non possono che essere necessariamente contraddittori nella loro pretesa oggettività: per tale ragione, dunque, lo studio prevalente delle fonti 'imperiali' non può che condurre a un'enfaticizzazione della visione mitizzata della vicenda federiciana, mentre la preminente considerazione di quelle antimperiali non può che spingere verso una dissacrazione della vicenda storica di Federico.

Lo storico del diritto, per parte sua – ed è questa la prospettiva che più interessa chi scrive –, nei secoli ha approcciato tale documentazione alternando opzioni varie a favore delle diverse fonti; non a caso, infatti, come sanno bene i medievisti e come sopra si è accennato, esiste una copiosa letteratura in qualche modo davvero contraddittoria sulla figura del Nostro. La storiografia, anche quella giuridica, nella lunga parabola descritta sino a oggi, ha assunto posizioni assai diverse e spesso finanche specularmente opposte, offrendo altrettante prospettive per la ricostruzione di un quadro, com'è evidente, ancora oggi tutt'altro che statico³².

2. Un romanista 'prestato' al Medioevo

In questo apparentemente inesauribile dinamismo storiografico, in qualche caso divenuto finanche 'classico' – basti solo pensare alla bella e fortunata monografia di Ernst Hartwig Kantorowicz –, si inserisce perfettamente, sebbene in modo forse disciplinarmente eccentrico, l'esteso esame della vicenda federiciana proposto sul finire del XX secolo da uno studioso del diritto romano, Francesco Maria de Robertis (1910-2003), punto di riferimento per più di un cinquantennio della scuola giuridica dello Studio barese.

Questo ricercatore, presenza costante nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari fino allo scorcio conclusivo del secolo scorso, oltre a un'estesa produzione scientifica romanistica spaziente dal diritto criminale a quello che in qualche maniera potrebbe essere definito l'antico diritto del lavoro, ha infatti lasciato una corposa testimonianza d'una seria ricerca

³² Per il contrasto storiografico relativo alla contraddittorietà delle fonti e alla rappresentazione di Federico nelle varie posizioni dottrinali (v. comunque le pagine di M. Caravale, *La monarchia meridionale. Istituzione e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 137 ss.), v. per tutti de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 15 ss., 43 ss. con bibl.; è interessante F. Delle Donne, *Il potere e la sua legittimazione. Letteratura encomiastica in onore di Federico II di Svevia*, Arce (FR) 2005.

medievistica, variamente sfaccettata³³, in massima parte centrata, appunto, sul Regno di Federico II: la prova di un'attività scientifica, certo non usuale nel percorso culturale e d'indagine di un cultore del *ius Romanorum* (ma di sicuro niente affatto stravagante per chi non si lascia frenare dagli steccati posti dalle discipline), frutto quasi di una sorta di vocazione profondamente sentita e perseguita *a latere*, ma non con minore impegno, delle indagini professionali di diritto romano. Una produzione medievistica, in ogni caso, quella 'federiciana' di de Robertis, sostanzialmente sconosciuta al contesto romanistico e, di fatto, purtroppo anche a quello medievistico nazionale, e già solo per questo, oltre che per la particolare qualità metodologica e ricostruttiva, degna di essere minutamente rintracciata, attentamente esaminata, pazientemente lumeggiata e finalmente restituita al contesto storiografico contemporaneo come saggia e utile occasione di riflessione.

Mentre nel secondo dopoguerra la scuola giusromanistica pugliese via via cresceva nel numero e di pari passo nella qualità della ricerca – occorre dire anche col contributo massiccio dei giovani ricercatori partenopei, i cui esponenti migliori transitavano, sino alla chiusura del '900, per l'Ateneo del capoluogo della regione (Francesco De Martino, Franco Casavola, Aldo Schiavone, Tullio Spagnuolo Vigorita), alcuni di essi finanche radicandovisi (Mario Bretone, Francesco Grelle) e poi 'colonizzando' pure l'estremo Salento (Francesca Lamberti) –, de Robertis rimaneva ancoraggio prezioso, almeno sino alla fine dei recenti anni '90, per tante generazioni di studenti di diritto e per più di un giovane studioso dell'Antico divenuto poi a sua volta docente, nel corso degli anni, nella città barese (Dora Alba Musca, Renato Quadrato).

Tra gli storici del diritto – questo è certo – non vi è chi non abbia letto più d'una pagina tratta dalla messe di lavori pubblicati da de Robertis, in specie quelli aventi ad oggetto il diritto penale³⁴ (si pensi alle indagini, anche abbastanza critiche delle autorevoli tesi di Theodor Mommsen, sul fondamento dei poteri repressivi del *praefectus urbi*: una considerevole manifestazione di libertà intellettuale collocata su posizioni antitetiche alla *communis opinio*³⁵) e ancor più quelli dedicati ai problemi del diritto del lavoro

³³ Per gli interessi di de Robertis per il Medioevo non federiciano, particolarmente rappresentati nei volumi della Società barese di Storia Patria, v. *infra* le note 65 e 101.

³⁴ Tra i lavori sui temi di diritto criminale vedi specialmente F. M. de Robertis, *Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, I. *Il giudice e la norma nel processo penale straordinario*, in "Ann. Giur. Bari", n. s. IV (1941); Id., *Studi di diritto penale romano*, Città di Castello 1943; Id., *La variazione della pena nel diritto romano*, Bari 1954.

³⁵ Nel criticare la tesi di Mommsen, secondo cui i poteri repressivi del *praefectus urbi* derivavano dalla delega dell'imperatore, il ricercatore barese affermava che tali poteri traevano origine da quelli coercitivi che egli esercitava attraverso l'impiego delle forze di polizia cui era preposto (diversamente per i poteri esercitati fuori dalla città di Roma), e all'uopo richiamava un passo di Ulpiano (D. 1, 12, 1, 14); v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, p. 271; *adde* F. M. de Robertis, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe. Il praefectus urbi e le autorità concorrenti*, Bari

dei *liberi cives* e alla storia delle corporazioni in Roma³⁶, e quelli riguardanti il tema della responsabilità contrattuale, un vero e proprio *fil rouge* degli interessi privatistici di questo studioso³⁷.

Il fatto che questo maestro della ricerca storico-giuridica, nel suo lunghissimo percorso di studi (estesosi per quasi settant'anni), avesse anche prediletto argomenti medievistici – per quanto trattando in maniera talora epidermica le istituzioni del mondo feudale³⁸ –, e in particolare quelli relativi alla epocale monarchia sveva di Federico II, è invece sempre rimasto sostanzialmente sconosciuto ai colleghi della disciplina, salvo che a qualche stabile, 'intimo' frequentatore del Dipartimento giuridico barese. Già nel 1933, come egli avrebbe affermato, l'argomento federiciano aveva attratto la sua attenzione³⁹; tuttavia, solo nei più recenti anni Settanta, partecipando a dibattiti e convegni regolarmente organizzati sulla figura di Federico dalla Società di Storia Patria per la Puglia, di cui egli fu anche presidente⁴⁰, questo interesse raggiunse il culmine, approdando nel 1998 – con de Robertis quasi alla soglia dei novant'anni – alla pubblicazione di una corposa monografia, articolata e densa⁴¹.

Fra i giusromanisti, come si è detto, salvo coloro che nel tempo hanno avuto modo di frequentare de Robertis davvero molto da vicino, quasi nessuno ha mai sospettato tali profondi interessi storiografici diversi da quelli

1937, ora in *Scritti vari di diritto romano*, III. *Diritto penale*, Bari 1987, pp. 35 ss.

³⁶ Per quanto attiene agli studi di 'diritto del lavoro' v. F. M. de Robertis, *Corporativismo romano e corporativismo fascista*, in "Il Diritto del Lavoro", IV-V (1934), che cito dall'estr. Roma 1934 (Edizioni del «Diritto del Lavoro»); in tale contributo de Robertis, richiamando un frammento di Gaio (D. 47, 22, 4), sottolineava come gli organi deliberativi delle corporazioni romane avessero funzioni analoghe a quelli dei sindacati dell'età fascista; *adde* Id., *Il diritto associativo romano dei collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Bari 1938; Id., *La organizzazione e la tecnica produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo romano*, Napoli 1946; Id., *Il fenomeno associativo nel mondo romano*, Napoli 1955; Id., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I-II, Bari 1971; Id., *Contributo alla storia delle corporazioni a Roma: la paternità della «lex Iulia de collegiis»*, ora in Id., *Scritti vari di diritto romano*, II. *Storia del diritto, diritto pubblico, epigrafia giuridica*, Bari 1994, pp. 3 ss. (= in "Il Diritto del lavoro", X, fasc. 8, Roma 1932).

³⁷ In merito agli interessi privatistici inerenti il tema delle obbligazioni si v. spec. F. M. de Robertis, *La disciplina della responsabilità contrattuale nel sistema della Compilazione giustiniana*, III ed., I-II, Bari 1966; Id., *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande Compilazione. Alle scaturigini della moderna teoria della responsabilità contrattuale*, I, Bari 1983, II Bari 1982; Id., *La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica*, Bari 1996.

³⁸ Sostanzialmente v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 286 ss.

³⁹ Vedi de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., *Premessa*.

⁴⁰ In argomento vd. il contributo di P. Corsi, *Francesco Maria de Robertis (1963-2003)*, in *Atti della Giornata di studio per il settantesimo anniversario dell'istituzione della Società di Storia Patria per la Puglia: 1935-2005*, Bari 2008, curr. C. D'Angela-I. Sisto, pp. 90 ss.; da ultimo A. Cirillo, *Un giusromanista 'prestato' al Medioevo. F. M. de Robertis*, Napoli 2019 (tesi dott.), 10.

⁴¹ V. *supra* nt. 22.

radicati nel *ius Romanorum*. Mentre di alcuni altri cultori nazionali del diritto romano sono sempre state ben note le passioni scientifiche diverse da quelle strettamente disciplinari – basti ricordare, per esempio, l’attenzione rivolta da Roberto Bonini, divenuta poi professionale, per il diritto e le codificazioni dei secoli XIX e XX, oppure la vasta produzione di diritto positivo lasciata da Salvatore Tondo (in ispecie sul documento e sui problemi giuridici del notariato) accanto alle opere di diritto romano –, la passione vera di de Robertis per il mondo federiciano rimaneva, appunto, del tutto ignorata nel contesto scientifico giusromanistico e, nel contempo, sostanzialmente misconosciuta nel campo della ricerca sul Medioevo.

Ebbene, proprio l’acquisizione affatto casuale di questa ‘notizia’⁴², effettivamente singolare vista l’estrema notorietà della sola produzione scientifica romanistica di de Robertis, spinge lo studioso dell’Età di Mezzo a ripercorrere la traccia editoriale di questo storico-giurista serio e impegnato, che seppe anche essere un consapevole e prolifico indagatore del diritto e delle istituzioni intermedie. E non solo, in tal senso, appare motore dell’indagine l’eventualità di conoscere un ennesimo punto di vista sulla complessa vicenda federiciana – una prospettiva, peraltro, vistane la provenienza giusantichistica, chissà se dissonante da quella tradizionale –, ma anche la possibilità di illuminare in maniera adeguata un segmento davvero poco noto di quel prezioso orizzonte rappresentato dalla variegata storiografia giuridica novecentesca⁴³.

3. Indicazioni metodologiche che oggi ‘tornano’

Francesco Maria de Robertis, sebbene formato all’insegnamento pandettistico alla stregua di tutti gli studiosi suoi contemporanei, non accettò l’eccessiva ricercatezza formale delle tecniche interpolazionistiche: a suo dire esse andavano considerate *cum grano salis*⁴⁴. Da vero giurista, fortemente ancorato alle salde fondamenta della romanistica che vedono nella forma tecnico-giuridica dei materiali il tratto distintivo e imprescindibile della ricerca, preferiva che fossero le fonti stesse a parlare, e invero il suo approccio metodologico fu senz’altro sempre quello critico-testuale: le fonti

⁴² L’interesse per la ricerca medievistica di de Robertis è nato, in chi scrive, nel corso di un colloquio col professor Giovanni de Bonfils dell’Università “Aldo Moro” di Bari, in occasione di un convegno barese sul tema “Le antinomie necessarie” (15-16 aprile 2016).

⁴³ È inutile stendere qui un poco utile ‘elenco federiciano’; via via, nel corso del contributo, si farà opportuno rinvio a una essenziale bibliografia di riferimento.

⁴⁴ Vedi F. M. de Robertis, *Ombre e riserve tra le luci della giurisprudenza classica*, ora in Id., *Scritti vari di diritto romano*, IV. *Miscellanea*, Bari 2000, pp. 99 ss. (= in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano 1987).

rappresentavano in sé l'unico vincolo alla libertà scientifica.

Il ricercatore era consapevole che uno studio che pretendeva di essere oggettivo dovesse essere indirizzato su una fonte attendibile in quanto 'neutrale', ossia possibilmente scevra, nei limiti di quanto ciò sia effettivamente possibile nel mondo della ricerca, da condizionamenti di qualsiasi tipo⁴⁵. Per le tematiche riguardanti la figura e l'opera del nipote di Federico Barbarossa, de Robertis riteneva che le prime fonti oggetto di indagine dovessero essere quelle che definiva 'esterne'⁴⁶, intendendo per tali quelle – araba o bizantina per esempio – per loro natura totalmente estranee alla contesa tra Impero e Papato. Egli, data la quantità esigua di tali fonti esterne, rilevava altresì che occorresse necessariamente studiare, di seguito, la documentazione filoimperiale e quella antimperiale che, viceversa, definiva 'interna'⁴⁷. Nello stesso tempo, tenuto conto dell'ampio accumulo di dati documentari riguardanti la vicenda federiciana e dell'eterogeneità di essi, onde evitare di errare nella scelta della fonte da analizzare e cui affidarsi – un'erronea valutazione avrebbe inevitabilmente inficiato l'oggettività del risultato dell'indagine –, individuava due criteri ermeneutici generali ai quali attenersi: quello della comparazione delle fonti tra loro e quello dell'argomentare *ex dissonantiis*⁴⁸.

Il primo di tali criteri, una vera e propria linea-guida operativa, prevedeva che del dato proveniente da uno dei due tipi di materiali, fossero essi d'orientamento guelfo o ghibellino (le cosiddette fonti 'interne'), se ne ricercasse il riscontro in una fonte cosiddetta 'esterna', e che dalla positività di tale vera e propria *probatio* ne discendesse la relativa veridicità.

In merito al problema della penuria delle fonti esterne, de Robertis avviava con l'ulteriore criterio ermeneutico dell'interpretazione *ex dissonantiis*. Tale metodo prevedeva che di una fonte guelfa occorresse considerare e 'trattenere' ciò che di positivo rilevava per lo Svevo, fare tesoro scientifico cioè di quel *quid* in dissonanza con il generale spirito antimperiale del materiale stesso, ovvero *contra fontis intentionem*; conseguentemente, per la fonte ghibellina egli riteneva che necessitasse prestare attenzione a ciò che la documentazione medesima evidenziava di negativo per la figura di Federico. In definitiva, per una ricerca imparziale lo studioso accorto avrebbe dovuto tenere in debito conto solo il dato in dissonanza con lo spirito dello specifico materiale individuato.

⁴⁵ Sull'influsso della temperie politica, sociale e culturale del tempo sull'autore di una fonte e sull'interprete della stessa si v. per es. E. H. Carr, *Sei lezioni sulla storia*, cur. R. W. Davies, trr. C. Gisburg-P. Arlorio, Torino 1967, pp. 41 ss.

⁴⁶ Si v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 16.

⁴⁷ *Ibid. l. c.*

⁴⁸ *Ibid. l. c.*

L'accurata coerenza metodologica dello studioso raggiungeva però l'apice nel sottile suggerimento diretto ai ricercatori nell'eventualità in cui essi dovessero dirigere il proprio interesse su una fonte-cronaca, per la quale l'individuazione del *contra fontis intentionem* si presentasse particolarmente 'insidiosa'⁴⁹; infatti, pur valutando la generale propensione del cronista, una fonte non si potrebbe classificare *in toto* filoimperale o antimperiale, come nel caso, per esempio, del cronista Matthew Paris, benedettino inglese dall'indiscutibile vocazione antimperiale legata all'abito che indossava, ma al contempo di sicuro informato, per la redazione della propria cronaca, anche e non secondariamente da fonti filoimperiali. Ecco che si prospettava, dunque, ciò che de Robertis definiva «il problema in ordine alle fonti delle fonti»⁵⁰; sorgeva cioè la questione della precisa collocazione filo o antimperiale da assegnare alla fonte-cronaca: per tornare all'esempio menzionato, l'interrogativo andava perciò riferito, prima ancora che al cronista stesso, alle fonti delle informazioni che egli raccoglieva ordinandole. Un'esigenza, se ben si riflette, questa della preliminare valutazione delle fonti, molto probabilmente derivante da un procedere metodologico in qualche modo pragmaticamente autoptico, e in assoluto imprescindibile sia per lo studioso del *ius Romanorum*, sia, più in particolare, per colui che è abituato a indagare sull'antichità più remota lavorando sui relativi spesso radi e lacunosi materiali informativi⁵¹.

Per la decisa affermazione di tale criterio ermeneutico, peraltro programmaticamente difeso in più sedi e poi coerentemente seguito⁵², de

⁴⁹ Al riguardo, Matthew Paris e Salimbene de Adam sono i due fededegni cronisti coevi dello Svevo che hanno documentato in modo pregevole la sua opera: Matthew Paris, *Chronica Majora*, 7 voll., cur. H. R. Luard, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, LVII, 1-7, London 1872-83; Id., *Historia Anglorum*, I-III, cur. F. Madden, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, LVII, 1-3, London 1866-69; Salimbene de Adam, *Cronica*, cit. L'importanza e l'interesse per la Cronaca di Salimbene è confermata dal recente incontro di studio, ricco e sfaccettato, dedicatole dal CISAM: *Salimbene de Adam e la "Cronica"*. LIV Convegno storico internazionale Todi 2017.

⁵⁰ de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 18.

⁵¹ Il problema della scarsità, della contraddittorietà, della partigianeria delle fonti appare una questione già palesemente postasi in antico; basti anche solo leggere, come campioni esemplificativi, le preoccupazioni manifestate da Tito Livio agli esordi del principato augusteo circa la qualità delle proprie fonti – *Ab urbe cond.* (Conway-Walters) 1 *praef.* 6 s. –, oppure osservare la cura palesemente posta dalla storiografia tardoantica nel valutare il composito materiale documentario da mettere a contributo: per es. cfr. Sozom. *Hist. eccl.* 1, 1: PG 67, 854 ss.

⁵² Si v. F. M. de Robertis, *La politica economica di Federico II di Svevia. Per una moderna reinterpretazione della vicenda federiciana*, in *Atti delle Seconde Giornate Federiciane*, Oria 1971 [SSPP Atti dei Convegni IV], Bari 1974, pp. 27 ss., qui p. 27 (= in *Studi in memoria di p. Adiuto Putignani*, Cassano Murge 1975, pp. 95 ss.); Id., *Quanto di autenticamente federiciano è nella vicenda federiciana?*, in *Atti delle Terze Giornate Federiciane*, Oria 1974 [SSPP Atti dei Convegni VII], Bari 1977, pp. 27 ss., qui p. 27; Id., *Federico II di Svevia nella rappresentazione delle fonti e nelle posizioni della dottrina*, in *Atti delle Quarte Giornate Federiciane*, Oria 1977 [SSPP Atti dei Convegni X], Bari 1980, pp. 25 ss., qui p. 54; Id., *Federico II di Svevia nel mito*, cit., *passim*.

Robertis va senz'altro apprezzato come ricercatore più che corretto e motivato dalle migliori intenzioni scientifiche.

Il metodo ermeneutico dell'argomentare *ex dissonantiis*, di sicuro non nuovo ma che risulta finora generalmente impiegato in maniera solo residuale⁵³, presso de Robertis appare senz'altro applicato in modo sistematico⁵⁴, anche se gerarchicamente subordinato a quello della *probatio*, ossia a quello della comparazione tra le fonti interne e i materiali cosiddetti esterni. In pratica, dichiarando quale fosse il criterio selettivo delle fonti da analizzare – così, del resto, sulla scia di un'antichissima tradizione storiografica avviatasi e poi consolidatasi nel mondo romano-ellenico⁵⁵ –, il Nostro avviava il proprio percorso medievistico.

E dunque, fermo restando l'interrogativo sulle ragioni capaci di suscitare nello studioso barese 'curiosità' tanto diverse da quelle giusromanistiche, e tali da renderne salda nel tempo la determinazione al relativo studio, molto probabilmente appare interessante ripercorrere l'*iter* scientifico da lui tracciato nello spazio della ricerca sul Medioevo. Tentare di cogliere i moventi e i modi concreti di tale importante attenzione scientifica sembra invero operazione intrigante, e così pure cercare di ripercorrere le dinamiche della vicenda federiciana sulla traccia da lui descritta in maniera diversa rispetto, per esempio, da quanto fatto dalla storiografia allora coeva (già solo le ragioni del titolo conferito alla corposa monografia del 1998, *Federico II di Svevia nel mito e nella realtà. Notazioni critiche ricostruttive sulla figura e l'opera – spesso tutt'altro che esaltanti – del maggior dinasta dell'Occidente*, suscitano un'allerta particolare nello storico della storiografia).

4. Una linea storiografica ampia e sfaccettata

Non è infondato sostenere che la ricerca medievistica di de Robertis, sul piano generale, possa essere inquadrata in un contesto scientifico come quello

⁵³ Giusto per esemplificare, una significativa eccezione di particolare pregio è legata proprio agli studi antichistici familiari a de Robertis; v. D. Musti, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, X, Roma 1970, pp. 3 ss.

⁵⁴ V. per es. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 22 e 103 s., in merito alla testimonianza dell'anonimo autore del *Breve Chronicon de rebus Siculis a Roberti Guiscardi temporibus ad annum 1250*, sull'inattendibilità, per così dire, dei comportamenti federiciani; ma v. anche *ibid.* pp. 30 e 47 relative alle lettere di papa Innocenzo III riguardanti la legittimità della nascita del futuro imperatore Federico.

⁵⁵ Testimonianza preziosa ed esplicita è per es., tra le tante, in Evagr. *Hist. eccl.* 1, 32 e 3, 10; Bidez-Parmentier 109, 8 ss. e 21, 18 ss.

italiano del XX secolo mirante a ridimensionare la figura dell'imperatore svevo⁵⁶: un mito, nonostante la contraddittorietà delle fonti, cresciuto nel corso d'una plurisecolare stratificazione culturale, e che negli ultimi tempi ha tratto ulteriori motivi di approfondimento – con una singolare sintonia con talune indicazioni, che sembrano appunto 'ritornare', suggerite da de Robertis – dall'attenzione degli studiosi per le diverse realtà locali del Mezzogiorno, per l'organizzazione dei poteri in ambito regionale, per le più profonde manifestazioni culturali dell'esperienza federiciana. Elementi di riflessione in passato solitamente trascurati e il cui approfondimento consente di lumeggiare assai meglio la realtà storica in cui operò il principe normanno.

Perciò, come ipotesi di lavoro sarebbe interessante ripercorrere la traccia descritta da de Robertis circa le diverse tappe segnate dalla storiografia tradizionale, magari a partire da quel Concilio di Lione del 1245 (il consesso che deliberò la deposizione dal trono del sovrano, stigmatizzandolo come eretico e apostata), con cui si concludeva l'annosa vicenda, più che trentennale, della lotta fra il Papa e Federico e che, contestualmente, segnò l'avvio del tramonto della potenza sveva. Sarebbe cioè di grande utilità, al fine di una ricostruzione il più possibile obiettiva, cogliere le cause che secondo lo studioso barese avrebbero poi determinato l'alternarsi, presso gli storici, di una visione encomiastica a quella dissacrante dell'imperatore⁵⁷.

Di seguito, già solo se in maniera cursoria si guarda alla monografia del 1998 su Federico, appare vantaggioso soffermare l'attenzione sulla descrizione della personalità del personaggio regio, dedicando un particolare riguardo al relativo profilo psicologico e morale, nonché alla rappresentazione della sua levatura spirituale, non fosse altro perché questi consentono una lettura più facilmente comprensibile dell'intera attività di governo federiciana. L'amore per Isabella di Brienne, per esempio, principessa notoriamente povera che il principe sposò senza mai averla veduta, rappresentava, come giustamente evidenziato da de Robertis, il coronamento non certamente di un folle sentimento romantico, ma il risultato di un «freddo calcolo politico», una scelta finalizzata ad aggiungere *sic et simpliciter* una «nuova splendida gemma al suo diadema imperiale», quella di *rex Jerusalem*⁵⁸: una lettura del 'mitico' matrimonio tra il *puer Apuliae* e la principessa povera, questa, che appare perfettamente coerente con l'opinione più volte manifestata da de Robertis sull'uomo Federico, ovvero un opportunista dall'indole malvagia e,

⁵⁶ Significativi i saggi in A. L. Trombetti Budriesi (cur.), *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, Bologna 1987, ov'è lett.

⁵⁷ Si v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 65.

⁵⁸ Cfr. Huillard-Breholles, *Historia*, cit., I, I, pp. 182 ss.; v. G. Vismara, *Impium foedus*, Milano 1974, pp. 97 ss.; F. M. de Robertis, *Il matrimonio con Isabella di Brienne: romantica vicenda d'amore o freddo calcolo dinastico?*, in *Familiare '82. Studi per le nozze di argento Jurlaro Ditunno*, Brindisi 1982, pp. 22 ss., qui p. 25.

naturalmente, tutt'altro che umile⁵⁹.

Appare meritevole di uno spazio specifico, peraltro, un'analisi della lettura offerta dallo studioso barese, uomo profondamente e attivamente cattolico⁶⁰ (di «innegabile sensibilità religiosa» come ha ricordato l'allieva Alba Musca⁶¹), del credo cristiano professato dall'imperatore; una religiosità, quest'ultima, che potrebbe certamente sembrare in qualche misura davvero anomala tenuto conto che se egli perseguiva eretici⁶² e apostati, e si mostrava simpatizzante di alcuni ordini religiosi come i cavalieri-ospedalieri Teutonici e i frati Cistercensi, al contempo non disdegnava di palesarsi estremamente ostile nei confronti di altri ordini quali i Minoriti, ovvero i Francescani conventuali, e i frati predicatori Domenicani. Un sovrano paladino attivo del Cristianesimo, dunque, ma contestualmente invisibile ai pontefici e da essi ripetutamente scomunicato⁶³: un monarca «de fide Dei nichil habebat», come appunto ricordava de Robertis, riferendo le efficaci parole di disprezzo adoperate dal cronista Salimbene de Adam⁶⁴.

La restituzione dell'opinione del giusromanista, uomo profondamente legato alla sua Puglia⁶⁵, relativamente alle scelte di politica economica

⁵⁹ Il ricercatore barese ricorda atteggiamenti efferati e crudeli di Federico, assunti spesso solo per soddisfare mere curiosità, come testimoniati dal cronista Salimbene de Adam (vanno comunque notate talune riserve di de Robertis su una pretesa parzialità del cronista, a volte, forse, favorevole “per omissione” a Federico: *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 102 ss., pp. 252-253): v. *supra* nt. 27; adde F. M. de Robertis, *Figura e raffigurazione dell'Imperatore in Federico II e Fiorentino*. Atti del I Convegno di Studi Medievali della Capitanata Torremaggiore 1984, Galatina 1985, pp. 15 ss.; Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 34, p. 69, p. 708 ove fonti.

⁶⁰ La sensibilità religiosa di de Robertis è attestata, tra l'altro, dalla partecipazione attiva a organizzazioni cattoliche quali quelle espressione dello scautismo; v. F. M. de Robertis, *Scautismo e sport nel contesto della società contemporanea*, ora in Id., *Scritti vari di varia cultura*, II. *Storia generale e comparata*, Bari 1994, pp. 679 ss. (= in “Scautismo”, V [1975]).

⁶¹ D. A. Musca, *Francesco Maria de Robertis nel mio ricordo*, in *Francesco Maria de Robertis. L'Uomo il Docente lo Studioso*. Atti-Incontro Bari 2004, ivi 2007, pp. 15 ss., qui p. 21.

⁶² Sulla normativa di Federico II in materia di eresia particolarmente interessanti le costituzioni del *Liber Augustalis*: 1, I *De hereticis, et patarenis*; 1, II *De patarenorum receptatoribus, credentibus, complicibus, et fautoribus*; 1, III *De apostantibus* in Huillard-Breholles, *Historia*, cit., IV, I, rispettivamente p. 5, p. 8. Nella edizione dell'opera curata da Cervone la costituzione 1, III reca il *titulus De Apostatis*; si v. anche, per es., G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano 1952; v. inoltre i cenni in D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018, pp. 169 ss.

⁶³ Si v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 193 e le fonti ivi.

⁶⁴ Cfr. Salimbene de Adam, *Cronica*, cit., pp. 507-508.

⁶⁵ Sono emblematiche del legame di de Robertis con l'amata Puglia, alla quale riconosce una particolare centralità nel corso dei secoli sullo scacchiere storico-economico-politico, le parole pronunciate all'Università di Bari in occasione della celebrazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «[...] in questa terra di Puglia in cui si è realizzato l'incontro tra le più grandi civiltà del mondo antico e alto-medievale (la greca e la romana, l'araba e la bizantina) [...] è in questa terra, dico, che l'uomo trova, ed ha sempre trovato, la sua genuina dimensione e le condizioni ottimali per la sua realizzazione: è

effettuate da Federico (egli esplicitamente definiva alcune di esse mere manovre di «speculazione finanziaria»⁶⁶) costituisce poi un argomento persino ‘moderno’ per lo studioso della storia d’Italia. Quelle lontane opzioni di governo portarono infatti la regione, e tutte quelle del nostro Sud, verso uno stato di recessione spaventosa rispetto a quello fiorentino e prospero che lo svevo aveva trovato all’avvio del Regno: una tale *mala gestio* del patrimonio economico ereditato che gli Angioini⁶⁷, succeduti con il capostipite Carlo agli Hohenstaufen, ricevettero in vassallaggio un paese dall’assetto completamente disastroso⁶⁸.

Una lettura imparziale delle decisioni economiche adottate dal sovrano presupporrebbe, per de Robertis, quale *conditio sine qua non*, un’analisi attenta delle stesse fonti filoimperiali e assieme lo studio comparato della realtà economica ereditata da Federico e di quella lasciata poi ai successori⁶⁹. Egli, tuttavia, sottolineava con forza come le scelte economiche federiciane,

qui che la tradizione umanistica – con la sua profonda incidenza sulla c.d. “civiltà contadina” del meridione d’Italia – mantiene tale vigore e incidenza da contrastare validamente [...] gli effetti degenerativi e le manifestazioni alienanti [...] che costituiscono ormai il triste retaggio del progresso tecnologico. Alla civiltà tecnologica noi del meridione d’Italia proponiamo l’alternativa della nostra vocazione eminentemente umanistica, che esalta l’individuo nella sua dignità di uomo e nella sua spiritualità eterna»; v. F. M. de Robertis, *Les clauses facultatives de la convention européenne des droits de l’homme*, ora in Id., *Scritti vari di varia cultura*, II. *Storia*, cit., pp. 683 ss. (= in “Quaderni degli Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Bari”, III [1974]); *adde* comunque la lettura dei seguenti saggi: Id., *Ancora sul Comune pugliese nell’alto Medioevo a proposito del saggio di Francesco Carabellese*, ora negli *Scritti vari di varia cultura*. II. *Storia*, cit., pp. 373 ss. (= in “Archivio Storico Pugliese”, XLV [1992]); nonché Id., *Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo d.C.* (in “Archivio Storico Pugliese”, IV [1951]); *Puglia florida e depressa* (in *Rotary Club Bari Sud* [1981-1982]); Id., *La proprietà fondiaria privata in Terra di Bari nel XV-XVI sec.* (in “Bari Economica”, III [1991]), ora tutti in *Scritti vari di varia cultura*. I. *Studi di storia locale*, Bari 1992, rispettivamente pp. 53 ss., pp. 287 ss., pp. 297 ss.

⁶⁶ de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 119.

⁶⁷ Cfr. Winkelmann, *Acta*, cit., 1, p. 633, n. 816; 1, p. 715, n. 939; 2, p. 56, n. 53.

⁶⁸ Si v. J. M. Powell, *Medieval Monarchy and Trade: the Economic Policy of Frederick II in Kingdom of Sicily*, in “Studi medievali”, III (1962), pp. 420 ss., qui p. 425; G. De Gennaro, *Saggi di storia economica*, Bari 1972, pp. 131 ss.; G. M. Monti, *Da Carlo I a Roberto d’Angiò*, Trani 1935, pp. 117 ss.; P. Silva, *Il Mediterraneo dall’Unità di Roma all’Unità d’Italia*, V ed., Roma 1941, pp. 140 ss.; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, III ed., Milano 1991; G. Volpe, *Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo d. C.: Alcune note quarant’anni dopo*, in “Archivio Storico Pugliese”, XLV (1992), pp. 65 ss.; M. Del Treppo, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, in A. Esch-N. Kamp (curr.), *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Roma im Gedenkjahr 1994*, Tübingen 1996, pp. 316 ss.; G. Musca (cur.), *Le eredità normanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti*. Atti XV giornate Bari 2002, Bari 2004; O. Zecchino, *La politica economica nella Costituzione fridericiana*, in G. Galasso (cur.), *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*. Atti del Convegno di studi Ariano Irpino 2011, Ventennale del Centro Europeo di Studi Normanni (1991-2011), Soveria Mannella 2014, pp. 239 ss.

⁶⁹ Si v. B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1966, pp. 22 ss.; G. Yver, *Le Commerce et les Marchands dans l’Italie méridionale au XIII^e et au XIV^e siècle*, Paris 1903; R. Caggese, *Roberto d’Angiò e i suoi tempi*, Firenze 1922, p. 1, pp. 53 ss.; de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 112.

uniformi comunque a quelle di ogni principe del suo tempo, miravano soprattutto a incrementare le entrate di danaro nelle casse dello Stato. La necessità di tale gettito, sicuramente concausa importante delle infelici opzioni di politica economica, era volta a sostenere i costi delle guerre, ad affrontare le spese della ramificata burocrazia, a consentire la realizzazione di un'attività edilizia abbastanza frenetica e onerosa (si pensi solo alla costruzione dei celebri castelli sorti in tutto il Mezzogiorno, da Capua ad Augusta, e in particolare a quello pugliese, il celebre Castel del Monte⁷⁰), nonché a far fronte al carico più che ingente legato alla funzionalità della itinerante corte imperiale, al cui seguito vi erano, come sappiamo bene, veri e propri *harems* e compagnie di saltimbanchi incaricati di allietare la vita impegnata ed estenuante del sovrano⁷¹.

Tuttavia, de Robertis dissentiva dalla tesi storiografica di cui James Powell era il maggiore esponente⁷², che imputava al monarca svevo di essere stato col suo malgoverno la causa, per quanto ovviamente assai lontana, della depressione socio-economica registratasi nel Mezzogiorno d'Italia all'indomani della costituzione, con i Savoia, del Regno d'Italia, quella realtà solitamente definita con una fortunata espressione ottocentesca poi tralattata. Lo studioso barese, invero – e il suo dissenso sembrerebbe oggi autonomamente accolto dalla più recente ricerca⁷³ –, rilevava che le condizioni dell'economia meridionale, da lì innanzi, sarebbero mutate più volte nelle diverse epoche storiche, e che Federico II, pertanto, andrebbe di sicuro «scagionato [...] dagli addebiti mossigli in ordine alla»⁷⁴ cosiddetta questione meridionale⁷⁵.

Quanto agli aspetti più strettamente storico-giuridici, ugualmente sembra interessante approfondire il punto di vista di de Robertis, sia come tradizionale studioso di diritto romano sia, come nel caso di specie, in qualità

⁷⁰ Vedi de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 40, p. 71; P. Cafaro, *Federico II fu mai a Castel del Monte?*, in "Archivio Storico Pugliese", IV fasc. 3-4 (1951), pp. 96 ss.; J. M. Martin-E. Cuozzo, *Federico II. Le tre capitali Palermo-Foggia-Napoli*, Napoli 1995; *adde supra* nt. 26.

⁷¹ Relativamente alla presenza di danzatrici presso la corte imperiale itinerante, letta dalla storiografia vuoi come espressione del mero intrattenimento cortese, vuoi come una sorta di *harem* a disposizione del principe, cfr. Matthew Paris, *Chronica maior*, cit., p. 220; Huillard-Bréholles, *Historia*, cit., I, I, pp. 190 ss.; v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 287 ss., pp. 409 ss.; F. M. de Robertis, *L'imperatore e il suo mondo etico e spirituale*, in *Atti delle Seste Giornate Federiciane*, Oria 1983 [SSPP Atti dei Convegni XVII], Bari 1986, pp. 21 ss.

⁷² Powell, *Medieval Monarchy*, cit.; Id., *Economy and Society in the Kingdom of Sicily under Frederick II: Recent Perspectives*, in W. Tronzo (cur.), *Intellectual Life at the Court of Frederick II*, Washington 1994, pp. 263-271.

⁷³ Si v. Delle Donne, *La porta del sapere*, cit. («Non è certo in quest'epoca e in quest'ambiente che possono affondare le radici della "questione meridionale"»).

⁷⁴ de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 208.

⁷⁵ Powell, *Medieval Monarchy*, cit., p. 507; de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 199 ss.

di medievista, circa la grande disputa storiografica, condotta alla luce della gerarchia delle fonti prevista dalla costituzione *Puritatem* del codice federiciano, sulla possibile coesistenza del diritto longobardo con gli *iura communia*, ovvero col diritto romano⁷⁶. Tra l'altro, l'importanza della partecipazione dello studioso al dibattito in questione viene in qualche misura enfatizzata pure dalla non trascurabile circostanza che il suo maestro, Gennaro Maria Monti, ne era stato uno dei protagonisti indiscussi⁷⁷.

Per lo storico della storiografia, poi, presenta singolare motivo di richiamo anche la restituzione che il ricercatore pugliese effettuò della pretesa vocazione filoitalica di Federico e delle energie politiche e diplomatiche da questi profuse per realizzare, come qualcuno ha ipotizzato, finanche un tentativo di unificazione politico-istituzionale della penisola-Italia⁷⁸: nome, quest'ultimo, presente nei testi federiciani, ma che giustamente non si dovrebbe affatto intendere nell'attuale accezione geografica. La contraddittoria politica dello Svevo nei confronti delle insorgenze municipali in Italia e in Germania – le richieste libertà comunali definite dal ricercatore «eresie nella ideologia imperiale»⁷⁹ –, come puntualmente ricostruita da de Robertis, andrebbe infatti di sicuro inquadrata nel disegno politico volto ad accogliere all'interno dell'Impero le regioni ribelli dell'attuale Italia centro-settentrionale e non certo quello di 'provvedere' all'unificazione della

⁷⁶ Cfr. 1, LXII in Huillard-Breholles, *Historia*, cit., IV, I, p. 42: prompto zelo justitiam ministrare curabunt, [et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudines approbatas, ac demum secundum iura communia, Longobarda videlicet et Romana, prout qualitas litigantium exegerit, judicabunt]. Nella edizione dell'opera curata da Cervone la costituzione *Puritatem* risulta essere la LXIII. Francesco Maria de Robertis per lo studio del Codice consultò, preferendola alle altre, l'opera di Huillard-Bréholles; quest'ultimo utilizzò un 'manoscritto breve', il Parigi 4625 della Biblioteca Nazionale della capitale francese.

⁷⁷ Si v. F. Calasso, *La const. "Puritatem" del "Liber Augustalis" e il Diritto Comune nel Regnum Siciliae*, (= in *Studi di storia e di diritto in onore di C. Calisse*, I, Milano 1940, p. 499); Id., *Rileggendo il "Liber Augustalis"*; P. Colliva, *Lo Stato di Federico II: opera "d'arte" ed opera di necessità*; H. Dilcher, *La legislazione siciliana di Federico II, una sintesi di tradizione e rinnovamento*; G. M. Monti, *Il Diritto Comune nella concezione sveva e angioina*; Id., *Ancora sul Diritto Comune nella concezione sveva e angioina*; A. Marongiu, *Politica e diritto nella legislazione di Federico II*; E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti della politica di Federico II di Svevia in Sicilia*, tutti in *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, cit., rispett. pp. 227 ss., pp. 53 ss., pp. 423 ss., pp. 85 ss., pp. 195 ss., pp. 285 ss., pp. 65 ss., pp. 473 ss.; C. G. Mor, *Considerazioni su qualche costituzione di Federico II*, in "Archivio Storico Pugliese", XXVI (1973), pp. 423 ss.; O. Zecchino, *Le edizioni delle Costituzioni di Federico II*, Roma 1995; M. Caravale, *Federico II e il diritto comune*, in G. Dilcher-D. Quagliani (curr.), *Gli inizi del diritto pubblico. II. Da Federico I a Federico II*, in *Ann. dell'Ist. storico italo-germ. in Trento*, XXI (2008) pp. 87 ss.; adde O. Zecchino, *Biagio da Morcone e le vicende del diritto longobardo nel Regno meridionale*, in G. Stanco (cur.), *Biagio da Morcone e l'eredità longobarda*, Ariano Irpino 2018, pp. 1 ss., qui p. 9 ss.

⁷⁸ Cfr. Ottone da Frisinga, *Gesta Friderici I Imperatoris*, MGH. SS. XX, p. 397 ss.; Pepe, *Lo stato ghibellino di Federico II*, cit., pp. 11 ss., pp. 102 ss.; E. Momigliano, *Federico II di Svevia*, Milano 1938, p. 161.

⁷⁹ de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 353.

Penisola⁸⁰.

La stessa indagine sull'idea di potere in Federico, che vedeva se stesso come *Homo Dei, Vicarius Christi*, oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi dagli inizi del Novecento e sino a oggi⁸¹, non poteva non incuriosire il Nostro, che a tale concezione riconosceva una patina quasi «messianica»⁸². Un potere autocratico, quello del principe, assoluto e laico, tipico di una forma 'moderna' di Stato, tanto che da alcuni il sovrano è stato immaginato antesignano del monarca rinascimentale: un re, come de Robertis notava, che definiva se stesso alla stregua dell'imperatore Giustiniano quale 'legge vivente'⁸³. L'esperienza statuale sveva, secondo lo studioso barese, avrebbe rappresentato per gli stati unitari dell'età moderna un paradigma da tener presente (a essa si ispirò Pietro Giannone nella definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa): un modello esemplare, nella pur variegata vicenda federiciana, che de Robertis riteneva il più fecondo e duraturo⁸⁴. *Melius perpens*, il Nostro meditava sulla forma di Stato realizzata nel *Regnum Siciliae*, chiedendosi se fosse stato davvero quello l'intento politico-istituzionale reale di Federico II, oppure se non fosse stato piuttosto un altro il disegno ipotizzato, ossia la realizzazione di un sistema cesaropapista o teocratico di stampo musulmano o bizantino (del resto Federico era uno di quei «sovrani che si dichiaravano inviati da Dio e perciò investiti di un'autorità quasi sacerdotale») di cui la morte del principe infranse la realizzazione, così come interruppe il 'disegno eversivo' perseguito nei confronti del Papa, Gregorio IX⁸⁵, al quale forse egli voleva finanche sostituirsi⁸⁶.

Lo *Stupor mundi* ebbe rapporti con eruditi ebrei, arabi e greci. Fu affiancato durante tutta l'attività di gestione della *respublica* da uomini di cultura come i

⁸⁰ Ma v. ancora oggi R. Bellelli, *Federico II (1194-1250) e il moto autonomistico dei "liberi" comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale. Secoli "bui" che illuminarono la civiltà*, Corfù 20113 (tesi dott. dattilo).

⁸¹ Cfr. Ottone da Frisinga, *Gesta Friderici*, cit., p. 423; De Stefano, *L'idea imperiale*, cit., p. 30, pp. 46-47; G. M. Monti, *Lo Stato normanno-svevo*, Bari 1945, p. 46; adde F. Cacciatore, *Federico l'Imperatore delle Costituzioni di Melfi*, s. l. (Ilmiolibro) 2018.

⁸² de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 348; ma v. O. Zecchino, *Federico II e il declassamento della sacralità imperiale nel nuovo ordo coronationis imposto da Innocenzo III*, in "Archivio Normanno-Svevo", IV (2013-14), pp. 7 ss.

⁸³ Cfr. NovIust. 105, 2, 4; letteratura in M. Vagnoni, *Lex animata in terris. Sulla sacralità di Federico II di Svevia*, in "Medieval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali", III (2009), pp. 101 ss. (= in "De Medio Aevo", I [2013], pp. 47 ss.).

⁸⁴ Si v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 311.

⁸⁵ Gregorio, prima delle trattative che portarono alla sottoscrizione della Pace di San Germano del 1230, considerava lo Svevo «discepolo di Maometto»; dopo la stipula, invece, lo appellò «diletto figlio della chiesa»: Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 192. Le parole nel testo, in parentesi tra caporali, sono di M. Caravale, *Legislazione e consuetudine dell'esperienza giuridica medievale*, in E. Dovero (cur.), *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*. Atti incontri di studio Napoli 1996, Napoli 1998, pp. 313 ss., qui p. 321.

⁸⁶ Sull'annosa disputa fra Federico II e Gregorio IX si v. *supra* ntt. 3 e 83.

consiglieri Pier della Vigna, Taddeo da Sessa, Andrea d'Isernia e il teutonico Hermann von Salza, gran Maestro dell'Ordine. Eppure, la storiografia tardo-settecentesca e quella ottocentesca non gli riconobbe l'attributo di Grande assegnato invece, per esempio, a Federico II di Prussia della casata degli Hohenzollern⁸⁷. Forse, come osservato da de Robertis senza lasciarsi affatto aduggiare dal mito, tutto sommato tale storiografia non errava, poiché Federico, così come restituiscono le fonti, era anche *avidus, callidus, malitiosus*⁸⁸, raffinatamente crudele, nonché mediocre intellettualmente come appunto ci ricorda il filosofo arabo Ibn-Sabin⁸⁹.

5. «Zone di ombra» federiciane da lumeggiare

In definitiva – ed è suggerimento prezioso di de Robertis che, in qualche modo, sembrerebbe oggi essere stato da taluno parzialmente raccolto⁹⁰ –, per un'oggettiva rappresentazione della vicenda federiciana occorrerebbe uno studio meticoloso e approfondito delle cosiddette «zone di ombra»⁹¹: aspetti di quella storia praticamente corrispondenti a quattro diverse facce della medesima realtà, di fatto sostanzialmente sottovalutate dalla storiografia del Novecento.

Dapprima sarebbe necessario individuare, tra le scelte politico-istituzionali effettuate dallo Svevo e tra gli stessi provvedimenti regi come *mandata*, privilegi ed esenzioni fiscali quelli che, nonostante recassero la firma di Federico (e forse, talora, beneficiassero dell'intervento diretto del monarca⁹²), fossero in verità riconducibili ai suoi collaboratori fedelissimi (si pensi per esempio alla mano del redattore del *Liber Augustalis*, identificata da de Robertis in quella di Pier della Vigna ma per altri in quella dell'arcivescovo di Capua Giacomo Amalfitano⁹³). Il Nostro, come non sottaceva l'esistenza di studi

⁸⁷ Si v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 70, p. 125.

⁸⁸ Cfr. Salimbene de Adam, *Cronica*, cit., 507: «ipse vero Fridericus fuit homo pestifer et maledictus, scismaticus, hereticus et epycurus, corrumpens universam terram, quia in civitatibus Ytalie semen divisionis et discordie seminavit».

⁸⁹ Cfr. M. Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, Catania 1982 (rist. anast. ed. 1880-1881), pp. 416 ss.; v. de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., pp. 273 ss.

⁹⁰ Benché de Robertis appaia sconosciuto in letteratura, v. comunque Delle Donne, *La porta del sapere*, cit., su una linea sostanzialmente anticipata dal Nostro.

⁹¹ de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 34; Id., *Le "zone di ombra" nella storiografia federiciana. Qualche notazione sulla metodologia della ricerca*, in *Atti delle Terze Giornate Federiciane*, Oria 1974 [SSPP Atti dei Convegni VII], Bari 1977, pp. 27 ss., qui p. 28.

⁹² V. per es. F. Martino, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano 1988, pp. 56-57; adde G. Santini, *Giuristi collaboratori di Federico II. Piano di lavoro per una ricerca d'«équipe»*, in *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, cit., pp. 325 ss., qui p. 344 a proposito d'una significativa testimonianza di Niccolò Rufolo, glossatore allievo di Benedetto d'Isernia.

⁹³ Nell'epilogo delle Costituzioni di Melfi (*Liber Augustalis* 3, XCIV) si legge: «Accipite gratanter, o

anche minuziosi relativi all'incidenza dei consiglieri del principe sull'intera vicenda politica del Regno, così sottolineava tenacemente la necessità di una trattazione davvero sistematica di tale incidenza, condotta quasi per ogni singola scelta dello Svevo. Al riguardo, suggeriva come paradigma quello praticato dalla scienza romanistica tra Ottocento e Novecento, sul modello delle ricerche critiche condotte, per esempio, da Theodor Mommsen, da Ettore Pais, da Otto Lenel e da altri ricercatori divenuti ormai dei 'classici', e poi egregiamente e fruttuosamente continuate nelle ultime decadi del secolo scorso da studiosi del calibro di Tony Honoré e oggi da Aldo Schiavone e dalla sua scuola⁹⁴.

Occorrerebbe far luce, poi, sull'influenza della cultura elleno-bizantina sulla personalità e sull'opera del monarca; un influsso quotidianamente testimoniato sia dalla presenza del greco quale lingua parlata in molte aree del Regno, sia dai rapporti commerciali che il governo imperiale intratteneva con l'Oriente sia musulmano sia bizantino⁹⁵. Allo stesso modo si dovrebbe fare chiarezza sull'influenza esercitata a corte dalla tradizione arabo-musulmana, un esempio della quale può essere considerato l'intreccio diplomatico, assai ben congegnato, che permise a Federico di sottoscrivere il 'trattato di Giaffa' (18 febbraio 1229) con il sultano d'Egitto Malik al Kamil⁹⁶; un'intesa che gli consentì, come osservato da de Robertis, la conquista del Santo Sepolcro a Gerusalemme senza alcun accenno di guerra, ma che infuocò la disputa tra l'imperatore e Gregorio IX sull'esistenza di presunte clausole segrete filoislamiche⁹⁷. La presenza, fra gli autorevoli consiglieri del principe, di Teodoro di Antiochia contiguo all'alta cultura della realtà islamica, che dal sovrano ebbe delicati incarichi diplomatici⁹⁸, rappresenta un altro e

populi, constitutiones [...] quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnae Curiae nostre iudicem et fidelem nostrum mandavimus compilari». Secondo la critica storica della fine del secolo scorso, l'autore del codice era l'arcivescovo di Capua Giacomo Amalfitano, espertissimo in materia giuridica, al riguardo si v. Monti, *Lo Stato*, cit., pp. 215 ss.

⁹⁴ Solo a mo' d'esempi recenziatori v. T. Honoré, *Emperors and Lawyers with a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, II ed., Oxford 1994; E. Dovere, *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iuristator*, Bari 2017; P. Boni-N. Hakim-F. Nasti-A. Schiavone (curr.), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019.

⁹⁵ Vedi de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 36; M. Petta, *Codici greci del Salento posseduti da biblioteche italiane ed estere*, in "Brundisii Res", IV (1972), pp. 59 ss.

⁹⁶ Sull'esistenza delle clausole segrete nel Trattato di Giaffa e sulla partecipazione di Federico II alla sesta Crociata cfr. *MGH. Epp. Pont.*, cit., I, 309, 316, 319; v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 172 ss. ov'è bibl.; F. Violante, *Federico II, la "crociata pacifica" e il mito della tolleranza*, in F. Delle Donne-A. Pagliardini-E. Perna-M. Siller-F. Violante (curr.), *L'eredità di Federico II dalla storia al mito, dalla Puglia al Tirolo - Das Erbe Friedrichs II. Von der Geschichte zum Mythos, von Apulien bis Tirol*, Atti del Convegno internazionale/Internationales Symposium; Innsbruck - Stams - Schloss Tirol 2005, Bari 2010, pp. 63 ss., *passim*; adde Vismara, *Impium foedus*, cit., p. 111 ntt.

⁹⁷ Si v. Vismara, *Impium foedus*, cit., pp. 95 ss.

⁹⁸ Si v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., p. 136, p. 262, p. 324; de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*,

determinante dato di riflessione, così come la circostanza che nel tempo lo stesso Federico avrebbe intrattenuto rapporti di estrema cordialità con personalità del mondo musulmano⁹⁹.

Infine, attraverso l'utilizzo di criteri prettamente tecnici di natura economico-finanziaria, secondo de Robertis andrebbe ben lumeggiata la complessiva disastrosa politica economica dirigistica posta in essere dal sovrano: un campo, questo, per così dire quasi 'vergine', di fatto sino a oggi inesplorato dalla storia economica contemporanea.

In buona sostanza, visto l'attuale costante interesse storiografico per l'esperienza federiciana, e considerato che alcuni dei filoni d'analisi indicati nel tempo da de Robertis appaiono oggi privilegiati nel panorama scientifico (sebbene ignorando i prodotti editoriali dello studioso barese), sarebbe forse più che stimolante e fruttuoso uno studio indirizzato a illustrare in profondità lo specifico della ricerca medievistica condotta in lunghi anni di indagini da questo romanista prestato al Medioevo¹⁰⁰.

In tale prospettiva appare di conforto il fatto che non la sola vicenda federiciana sia entrata nelle pagine dello studioso barese ma, assieme a essa, anche altri temi medievistici, certo non di contorno, come per esempio le comunità monastiche dal IX al XIII secolo, la prassi e la teoria del diritto della navigazione negli anni centrali del Medioevo, una ricostruzione critica dell'esatta collocazione nel tempo degli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* con una probabile analogia con la *Tabula de Amalfa*, l'attività agricola in Italia dalla crisi del III secolo e fino all'età carolingia¹⁰¹.

cit., p. 38.

⁹⁹ Si v. Kantorowicz, *Federico II*, cit., pp. 178 ss.; de Robertis, *Federico II di Svevia nel mito*, cit., p. 36 ss.

¹⁰⁰ V. tuttavia C. D. Fonseca, *Federico II nella storiografia*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*. Atti VI giornate normanno-sveve Bari ecc. 1983, Bari 1985, pp. 9 ss., qui p. 20 ss.; adde O. Zecchino, *Federico II tra giudizi e pregiudizi storiografici otto-novecenteschi*, in Stürner, *Federico II e l'apogeo dell'impero*, cit.; F. Mastroberti, *Un grande seduttore della storiografia: Federico II di Svevia*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto", III (2010), pp. 171 ss. con bibl.

¹⁰¹ Si v. di de Robertis i seguenti saggi: *La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi*, Bari 1948; *Spunti critici e ricostruttivi sul testo e sulla data degli Statuti marittimi di Trani* (= in *Studi in onore di Gino Barbieri*, II, Pisa 1983); *L'ordine di S. Francesco nelle grandi contestazioni all'alba dell'età nuova* (= in «*San Matteo*» storia, società e tradizioni nel Gargano. Atti Convegno Santuario di San Matteo 1978, San Marco in Lamis 1979); *Le comunità monastiche al tramonto del dominio svevo nell'Italia meridionale: Il caso emblematico di S. Leonardo di Siponto* (= in *Siponto e Manfredonia nella Daunia*. Convegno III, Siponto 1989), tutti ora in *Scritti vari di varia cultura*. I. *Studi*, cit., rispett. pp. 157 ss., pp. 197 ss., pp. 307 ss.; nonché *Indagine comparativa sulle Abbazie Benedettine di Tremiti e di Conversano. I: il problema della autonomia* (= in Atti III Convegno sulla Preistoria-Protostoria e Storia dalla Daunia, San Severo 1981); *Ancora sulle Abbazie Benedettine di Tremiti e di Conversano. II: I documenti fondamentali* (= in Atti V Convegno sulla Preistoria-Protostoria e Storia dalla Daunia, San Severo 1983); *La vicenda Benedettina – dalle spinte autonomistiche alla tristissima decadenza – nel Monastero di S. Maria di Tremiti* (= in Atti XII Convegno sulla Preistoria-Protostoria e Storia dalla Daunia, San Severo 1991), tutti ora in *Scritti vari di varia cultura*, II. *Storia*, cit., rispett. pp. 467 ss., pp. 485 ss., pp. 505 ss.

Tutte espressioni di un unico sentito percorso scientifico volto allo studio dell'età in senso lato postromana: un ponte gettato fra mondo antico e Medioevo, alla ricerca delle radici profonde dell'Europa delle nazioni.

Com'è naturale, il percorso di una ricerca di tal genere non può che presentarsi difficile, se non anche rischioso: non appare per nulla agevole approcciare – e assolutamente primi in questa operazione – quanto lasciato, certo non poco, alla discussione scientifica sul Medioevo normanno-svevo dell'Italia meridionale dallo studioso barese. Ma proprio il fatto di affrontare un territorio tuttora niente affatto esplorato da parte dello storico della storiografia potrebbe rendere la ricerca ipotizzata non solo stimolante, per quanto ipoteticamente aspra, ma finanche affascinante.